

AVVOCATURA DELLO STATO
Ufficio Distrettuale di Catania
C.F. 80014130878 - Fax 0-95/7221336
PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it
Ct 2341/2021 SA

CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

Per il Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, l'**Ufficio scolastico regionale per la Lombardia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'**Ambito territoriale di Milano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, organicamente patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, sono *ex lege* domiciliati.

-appellanti

Contro **Musmeci Sebastiana**, nata a Catania il 04.07.1966 (C.F. MSMSST66L44C351Z), rappresentata e difesa dall'avv. Caruso Cinzia Rosa (C.F. CRSCZR75S44G371N, pec cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it), presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura conferita in primo grado.

-appellata

AVVERSO

la sentenza n. 2567/2021 del Tribunale di Catania, sez. lavoro, resa dal Giudice dott.ssa Valentina Maria Scardillo, emessa a definizione del procedimento recante R.G. n. 9890/2018, pubblicata in data 26.05.2021, non notificata, che, previa disapplicazione del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevede l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso 2012 nell'ambito delle operazioni di mobilità, ha dichiarato il diritto dell'appellata a conseguire l'assegnazione su posto comune presso una scuola primaria ricadente in un Ambito territoriale indicato, secondo la gradualità risultante dalle preferenze espresse, e ha condannato le Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, agli adempimenti conseguenti.



Specificazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare

La sentenza viene impugnata nel capo in cui il Giudice dichiara illegittimo l'accantonamento dei posti, in sede di mobilità, in favore dei docenti reclutati mediante graduatorie di merito del concorso ordinario 2012.

Detta sentenza è, nella parte appena evidenziata, ingiusta ed erronea e va riformata per i seguenti

MOTIVI

1. SULLA LEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ A.S. 2016/2017

Come puntualmente osservato già in seno alla memoria difensiva in primo grado, tutti i docenti indicati nel ricorso introduttivo appartengono ad una fase differente (FASE B3) rispetto a quella cui ha partecipato l'odierna appellata (FASE C) e per la quale, la stessa, non può vantare alcun diritto.

Orbene, sulla base della richiamata normativa la docente non aveva titolo per aspirare ai posti riservati ai docenti che hanno partecipato a una diversa fase della mobilità. Invero, **la procedimentalizzazione per fasi di cui al CCNI dell'08.04.2016 non contrasta con l'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015 e risulta, inoltre, coerente con la diversità delle fattispecie considerate, trattandosi di materia la cui regolamentazione, per quanto non direttamente previsto dalla fonte primaria, è rimessa alla contrattazione collettiva.**

Ne consegue che, nella fattispecie esaminata, non viene in considerazione una pretermissione in ordine di punteggio, ma **il rispetto di precise clausole contrattuali** predisposte con riferimento a situazioni giuridiche diverse.

Con riferimento alla fase B3, afferente ai docenti immessi in ruolo da graduatorie di concorso 2012 col piano straordinario assunzionale previsto per l'a.s. 2015/2016, si osserva anzitutto che, in punto di diritto, **la L. n. 107/2015, all'art.1, comma 108**, ha disposto che: *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, **rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.** Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, **in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia**, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).** Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano*



straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.

È lo stesso **comma 108 dell'art.1 L. n. 107/2015** ad affermare con estrema chiarezza che i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 potevano partecipare alla mobilità straordinaria nell'a.s. 2016/2017 su tutti posti vacanti e disponibili a livello nazionale, inclusi quelli assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da GAE nell'a.s. 2015/2016 di cui al comma 96, lettera b), **ma non indica che avrebbero partecipato anche per i posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da graduatorie di concorso nel medesimo anno scolastico di cui all'art. 96, lettera a).** E dunque, secondo il canone interpretativo espresso dal brocardo “*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*”, deve presumersi che il silenzio del legislatore sul punto non sia privo di significato. **Da una interpretazione a contrario della disposizione, invero, emerge che i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 non potevano concorrere sui posti vacanti e disponibili assegnati provvisoriamente ai docenti immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012, in quanto tali docenti erano destinatari di una specifica preferenza, che ha trovato una sua compiuta disciplina nella contrattazione collettiva.**

Peraltro, la locuzione “*posti vacanti e disponibili*”, utilizzata in tutte le operazioni di mobilità annuale, si riferisce ai posti resisi disponibili a seguito dei pensionamenti o decessi di docenti etc., e non di certo ai posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti nel piano straordinario, **tant'è che, per includere i posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da GAE nel piano straordinario 2015/2016, il legislatore ne fa esplicita menzione:** “*per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b, assunti ai sensi del comma 98, lettera b e c*” (cfr. **Corte d'Appello Milano, sez. lavoro, sent. 06.03.2020**).

È appena il caso di precisare che la riserva a favore di tale categoria di docenti non è accordata solo nei confronti dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 che chiedano il trasferimento interprovinciale (docenti che partecipano alla sottofase B1) ovvero il passaggio di ruolo o il passaggio di cattedra (docenti che partecipano alla sottofase B2), ma, *a fortiori*, anche nei confronti degli immessi in ruolo da GAE nel medesimo anno scolastico (partecipanti alla fase C). Ed infatti, come appena visto, i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 concorrono sui posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli dei docenti immessi in ruolo da GAE nell'a.s. 2015/2016. Se si riconosce che i docenti



assunti da GM 2012 siano destinatari di una riserva nei confronti dei docenti assunti *ante* 2014 (come emerge chiaramente dal testo legislativo) deve di conseguenza desumersi che essa operi anche nei confronti dei docenti assunti nel medesimo anno scolastico da GAE, i cui posti assegnati in via provvisoria sono considerati vacanti e disponibili ai fini della mobilità per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.

Ed invero, l'art. 2, comma 3, del CCNI dell'08.04.2016 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, stabilisce che:

*“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 **con preventivo accantonamento numerico dei posti** nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali”.*

La contrattazione collettiva è dunque chiarissima nel prevedere, in accordo con il dettato legislativo, che l'accantonamento dei posti per i docenti assunti da graduatorie di merito operi in via preventiva, ossia a monte, e dunque nei confronti dei docenti partecipanti alle sottofasi B1 e B2, oltre che, per logica conseguenza, di quelli che partecipano alla fase C. E ciò è avvenuto, come appena illustrato, **nel pieno rispetto della fonte primaria** (che prevedeva una riserva di posti per tali docenti in sede di mobilità), ferma la possibilità della contrattazione collettiva di adottare una disciplina specificativa, integrativa ed attuativa della previsione legislativa, trattandosi di materia devoluta alla concertazione sindacale ai sensi dell'art. 462, comma 7, del Testo Unico di cui al d. lgs. n. 297/1994.

Ed infatti, per il comparto scuola, il Testo Unico disciplina la mobilità territoriale e professionale del personale direttivo e docente dall'art. 460 all'art. 474, demandando a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero dell'istruzione la definizione di tempi e modalità, dell'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie, compresa la percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo (*cfr. Corte Cass., n. 8821/2018, Corte di Appello di Milano, sez. lavoro, n. 1628/2018*).

Inoltre, l'art. 10 CCNL 2007, in materia di “Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale” ha previsto, a sua volta, che *“i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale”.*



In conclusione, i docenti partecipanti alla FASE B3, cioè i docenti immessi in ruolo nel 2015/2016 in una determinata provincia da graduatorie di merito, avevano la possibilità di chiedere l'assegnazione sì di una nuova sede, ma solo all'interno della stessa provincia di nomina, e su tali posti e tali cattedre, come si è visto, in ogni caso la ricorrente non poteva vantare alcun diritto.

L'evidente *ratio* di tale limitazione è quella non veder danneggiati dalla nuova normativa i docenti già immessi in ruolo e con maggiore anzianità di servizio (assunti entro il 2014/2015) che, in attesa dello scadere del vincolo triennale di permanenza nella sede di nomina, desideravano ottenere una sede in un diverso ambito territoriale, e, che in conseguenza dell'immissione in ruolo di migliaia di nuovi docenti, avrebbero visto drasticamente diminuire il numero dei posti disponibili (in questo senso, **Tribunale di Civitavecchia, sez. lavoro, sent. del 16.01.2020**).

In più, vi è da osservare che il citato comma 108 inserendo la parola “successivamente” ha specificatamente indicato anche l'ordine da seguire nella procedura dei trasferimenti per i docenti assunti da GAE.

Per sillogismo, quindi, i docenti assunti ante 2014/2015 devono essere trattati “prioritariamente” rispetto ai docenti assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c), ma non anche rispetto ai docenti provenienti da graduatoria di merito 2012, poiché gli stessi non sono stati espressamente richiamati dal comma 108 tra i docenti con l'obbligo di presentare domanda di mobilità.

Dunque, i docenti assunti graduatoria di merito 2012 che hanno ricevuto la nomina in una determinata provincia nel 2015, successivamente, nel 2016, hanno potuto chiedere la definizione della cattedra solo all'interno della provincia stessa di nomina. **Ed invero, le cattedre assegnate nel 2015 ai docenti assunti dalla graduatoria di merito sono state “accantonate” per consentire loro di avere l'assegnazione definitiva nel 2016/2017 nell'ambito della stessa provincia di assunzione. Se avessero voluto chiedere l'assegnazione di cattedra al di fuori della provincia di nomina, invece, sarebbero rientrati nella fase D della mobilità.**

Alla luce di quanto esposto, quindi, è fuor dubbio che la legge 107/2015, e di conseguenza il CCNI, hanno inteso prevedere un **ragionevole e giustificato trattamento differenziato** a favore dei docenti assunti da graduatorie di merito 2012.

Ed invero, il titolo giuridico di immissione in ruolo dei medesimi è il superamento del concorso 2012, e non già l'iscrizione alle GAE, come per gli altri docenti assunti nello stesso anno o in anni precedenti.



È perfettamente ragionevole che il legislatore abbia voluto prediligere gli assunti da graduatorie di merito di concorso pubblico (l'ordinario canale di reclutamento del pubblico impiego previsto dall'art. 97 Cost.), concedendo un accantonamento di posti a favore di tali docenti, riserva che, tuttavia, operava solo nell'ambito della provincia di prima assegnazione.

Pertanto, non può che concludersi per la piena conformità di quanto previsto dalla contrattazione collettiva alla L. n. 107/2015.

Si rappresenta inoltre come tale orientamento sia stato condiviso da numerose sentenze delle Corti d'Appello. Segnatamente:

- I) la **Corte d'Appello di Caltanissetta, con la recentissima sentenza n. 14/2021 del 28.01.2021**, ha ritenuto, conformandosi all'orientamento prevalente delle Corti d'Appello, che *“Il tenore letterale della disposizione [...] è chiaro nell'attribuire al personale assunto entro l'anno scolastico 2014/2015 [...] il diritto di partecipare alla mobilità straordinaria per tutti gli ambiti nazionali in deroga al vincolo di permanenza triennale, con riferimento a tutti i posti “vacanti e disponibili” (e non solo a quelli “vacanti”, secondo la generica enunciazione contenuta nella prima parte del comma 108) e con l'ulteriore inclusione dei posti assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai docenti di cui al comma 96 lettera b) dell'art. 1 cit., ossia agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.* **La mancata inclusione espressa dei posti assegnati all'altra categoria di soggetti assunti in forza del piano straordinario ai sensi del comma 98 lett. b) e c) dell'art. 1 L. n. 107 del 2015 - ossia gli iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito nel 2012 di cui alla lettera a) del comma 96 - non può che essere l'indice di un'inequivoca volontà del legislatore di escludere questi ultimi posti dal novero di quelli destinati alla mobilità straordinaria degli assunti entro l'a.s. 2014/2015, optando per un accantonamento di tali posti a favore di coloro che nel 2015/2016 ne sono risultati assegnatari in quanto iscritti a graduatorie di merito rispetto a quelli assunti da Gae negli anni precedenti.** Diversamente, non si comprenderebbe il significato della precisazione concernente l'inclusione dei soli assunti da Gae, non essendo convincente sul punto l'argomentazione secondo cui l'impiego del termine iniziale “inclusi” rivelerebbe l'intenzione del legislatore di “ampliare” e “specificare” la nozione dei “posti vacanti e disponibili” e non di escludere le categorie di posti non richiamati espressamente. [...] In particolare, sotto il profilo sistematico, la detta opzione di favore per i soggetti assunti da graduatorie formatesi a seguito di concorso pubblico rispetto a quelli assunti da Gae, oltre a non essere incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 51 e 97 Cost., esclude la generale assimilabilità delle due categorie e osta all'automatica estensione in via



interpretativa e, tantomeno, analogica delle disposizioni che sono specificamente rivolte ad una sola di esse, quale quella contenuta nel comma 108 di cui si controverte. Ne discende che l'omessa inclusione espressa dei posti assegnati ai docenti iscritti nelle graduatorie del concorso del 2012, tra quelli destinati alla mobilità dei docenti assunti da Gae negli anni precedenti, va intesa quale ulteriore opzione di favore del legislatore, rispetto a quella già operata in sede di assunzione straordinaria, per la prima categoria di docenti nella comparazione con i secondi, giustificata dalla obiettiva differenza tra le due situazioni in ragione della partecipazione o meno al pubblico concorso. **Si tratta, del resto, di una differenziazione di trattamento che non appare neanche irragionevole, pure ai fini della previsione di cui all'art. 3 Cost., perché correlata a una scelta di favore per una categoria di docenti, gli assunti nell'a.s. 2015/2016 in qualità di iscritti a pieno titolo nella graduatoria di merito del concorso bandito nel 2012 rispetto a quelli immessi in ruolo negli anni precedenti in qualità di iscritti nelle Gae, che non contrasta neanche con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 51 e 97 Cost., premiando il merito di coloro che si sono sottoposti ad un pubblico concorso e risultano inseriti nelle relative graduatorie come vincitori o quantomeno come idonei.** È pertanto pienamente legittima la previsione contrattuale circa l'articolazione delle operazioni di mobilità secondo le fasi corrispondenti alle diverse categorie dei docenti e, in tale quadro, l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti da graduatorie di merito di cui all'art. 2 comma 3 C.C.N.L. 8.4.2016”.

- II) la **Corte d'Appello di Genova, con la sentenza n. 197/2018 del 12.06.2018**, dopo aver esaminato l'art. 1, comma 96, della L. n. 107/2015, giunge ad affermare che “la legge ha dunque inteso tenere nettamente separati i due gruppi di docenti: quelli provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (art. 1 co. 96 lettera a) e quelli provenienti da GAE (art. 1 co. 96 lettera b), in quanto assoggettati ad una distinta disciplina di reclutamento” e, dopo aver analizzato il comma 98, afferma che “non è dunque vero quanto sostenuto dall'appellante (n.d.r. docente) secondo cui la legge avrebbe trattato le due categorie di docenti in modo paritario ed equiordinato avendo – al contrario – espressamente privilegiato i docenti vincitori del concorso 2012 rispetto a quelli iscritti in GAE”.
- III) la **Corte d'Appello di Milano, con le sentenze nn. 524 e 526 del 03.04.2018**, dopo aver dettagliatamente delineato le fasi nelle quali si è articolata la mobilità straordinaria a.s. 2016/2017, ritiene che non vi sia stato alcun illegittimo accantonamento di posti in ambito provinciale in favore dei soggetti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, osservando, richiamata la sentenza n. 526/2018 come “da una



oculata disamina dell'art. 1, comma 108 della legge 107/2015 [...] sia già la legge a fare riferimento, nell'articolata disciplina prevista per la mobilità, solo ai posti già assegnati in via provvisoria ai docenti di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), cioè quelli provenienti da Gae; la disposizione non menziona invece i docenti di cui all'art. 1, comma 96, lettera a).

Ne consegue che la disciplina prevista dal CCNI appare, nella diversa considerazione dei docenti provenienti dal concorso 2012 con l'accantonamento di posti negli ambiti provinciali, in piena sintonia con la legge.

La diversa considerazione di tali docenti, sul piano dapprima della legge e poi su quello del CCNI, ha poi una giustificazione ragionevole.

Va infatti considerato che con il DDG N.82 del 24 settembre 2012 sono stati 'indetti su base regionale, concorsi per titoli ed esami per la copertura di 11542 cattedre [...] risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015'; la domanda di partecipazione a concorso, a pena di esclusione, doveva essere presentata in una sola regione (articolo 3); la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferivano ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione il titolo di abilitazione all'insegnamento [...] **Tenendo conto che il concorso 2012 è stato indetto su base regionale risulta in conclusione giustificata la scelta del legislatore dapprima e delle parti collettive in sede di contrattazione integrativa poi di favorire i docenti, vincitori ed idonei, provenienti da quel concorso**".

In altra pronuncia, la medesima Corte d'Appello ha affermato che "L'accantonamento dei posti stabilito dalla contrattazione collettiva integrativa [...] non è privo di ragionevolezza, né contrario alla legge o a norme costituzionali [...] **La norma collettiva che stabilisce la precedenza in fase di mobilità in favore dei docenti provenienti dalle graduatorie di merito integra la disciplina legale (non la contraddice o la nega).** **La decisione delle parti collettive di favorire in sede di mobilità gli idonei delle graduatorie di merito appare quindi giustificata, poiché si tratta di docenti reclutati attraverso un pubblico concorso indetto su base regionale, docenti che hanno partecipato alla selezione limitatamente ad una regione e pertanto ambiscono all'assegnazione definitiva nella regione scelta.** Pertanto, la tesi della appellante per la quale dovrebbe, comunque, prevalere il semplice punteggio, non appare persuasiva, né fondata dal punto di vista normativo" (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1021/2018 del 14.06.2018, in senso conforme anche sentenza n. 1628/2018).



IV) la **Corte d'Appello di Brescia, nella sentenza n. 530/2017 del 14.12.2017** ha affermato che *“E infatti, quanto alla procedura di mobilità, il comma 108 prevede anzitutto chiaramente un accantonamento dei posti riservati per la mobilità dedicata ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012 (art. 96, lettera a)), stabilendo che i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipano, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, ‘per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettera b) e c)’ **escludendo quindi i posti assegnati in via provvisoria al personale proveniente dalle graduatorie di merito 2012**”, e che “Peraltro, la procedimentalizzazione in fasi risulta espressamente contemplata nello stesso comma 108, laddove prevede che ‘Solo successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b)...’ (non anche quelli di cui alla lettera a), vale a dire i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012), ‘...assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale”, sicché “diversamente, quindi, da quanto sostenuto dalla ricorrente, la situazione dei docenti immessi in ruolo dalle GAE nell'a.s. 2015/2016 in forza del piano straordinario di assunzioni non è assimilabile a quella dei docenti assunti in base al medesimo piano ma provenienti da concorso e, segnatamente, dalle graduatorie di merito del concorso DDG 82/2012, trattandosi di due diverse modalità di reclutamento”.*

L'orientamento appena illustrato dei Giudici del secondo grado di giudizio consolida quanto già stabilito da numerosissimi giudici di primo grado (*cf.*, *ex multis*, **Tribunale di Siracusa, sentenza n. 499/2020**, **Tribunale di Tivoli, sez. lavoro, sent. del 26.11.2019**, **Tribunale di Caltagirone, ordinanza n. 3335/2017**).

In conclusione, è di tutta evidenza che il peculiare meccanismo di riserva dei posti, in sede di mobilità, per i docenti assunti da graduatorie di merito 2012, oltre a trovare fondamento nella legge n. 107/2015, non presenta profili di irragionevolezza. Tale trattamento diversificato, infatti, è giustificato dalle differenze di fatto sussistenti tra i docenti assunti da graduatoria di merito e quelli immessi in ruolo tramite le GAE.

Peraltro, è incontrovertibile che **l'art. 3 Cost., correttamente inteso nella duplice accezione di uguaglianza formale e sostanziale, non sancisca una parità assoluta di**



trattamento ed anzi legittimi trattamenti differenziati per situazioni differenziate. Ed invero, le due categorie di personale presupposte (GM 2012 e GAE) sono diversamente disciplinate dalla legge sotto una pluralità di profili. Pertanto, il dissimile trattamento discende direttamente dalle rispettive e specifiche caratteristiche possedute: diverso sistema di reclutamento, diversa regolamentazione di accesso alle graduatorie, diverse fasce di provenienza, differenti titoli di abilitazione, ecc. Tale operazione di distinzione, quindi, non soltanto non contrasta con il significato esplicito ed implicito dell'art. 3 Cost., ma, addirittura, è dallo stesso incoraggiata.

E dunque, alla luce di quanto sopra, è erronea la sentenza di primo grado laddove ravvisa l'illegittimità dell'accantonamento dei posti nella mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da graduatorie di concorso pubblico.

In considerazione della legittimità della procedura di mobilità interprovinciale si chiede, pertanto, di riformare la sentenza nel senso sperato dall'Amministrazione.

Sulla condanna alle spese

Si chiede, quindi, la riforma della sentenza nei termini sopra specificati, nonché in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltreché del presente grado di impugnazione.

Per tutto quanto chiarito ed esposto, si formulano, allo stato e con ogni riserva, le seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ON. LE CORTE D'APPELLO DI CATANIA

– SEZIONE LAVORO –

previa nomina del consigliere relatore e fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente ogni domanda avanzata da controparte, riformando la sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità del meccanismo di accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti da GM 2012 nell'a.s. 2015/2016 e ha riconosciuto il diritto di controparte a conseguire l'assegnazione su posto comune presso una scuola primaria ricadente in un Ambito territoriale indicato, in considerazione della legittimità dell'operato dell'Amministrazione nello svolgimento delle procedura di mobilità, con superamento della statuizione di condanna rivolta dal giudice di prime cure alle Amministrazioni resistenti; con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.



Si producono documenti come da separato indice.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e il contributo unificato va prenotato a debito ex artt. 11 e 158 d.P.R. n. 115/2002.

Catania, lì 26/06/2021

Il Procuratore dello Stato
Elisa Saccà

INDICE ALLEGATI

- copia della sentenza appellata;
- ricorso di primo grado;
- fascicolo di primo grado.

